

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 5 luglio 2022, n. 238
FONDAZIONE CITTADELLA CARITA' - PARERE DI COMPATIBILITÀ in relazione alla richiesta di **VERIFICA DI COMPATIBILITÀ** ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento presentata dal Comune di Taranto per una Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n. 4/2019 (già esistente ex RSA R.R. n. 3/2005 con attuale dotazione di n. 80 p.l.), per ulteriori n. 30 p.l., denominata "L'Ulivo" da realizzarsi nel Comune di Taranto, piazzale Mons. Motolese n.1 - ASL TA

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 "*Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta*";

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente ad interim della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il "*Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento– Centro diurno per soggetti non autosufficienti*".

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Il RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio 2017 n. 9 e smi, e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:

- 1) la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019
- 2) l'ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto di RSA

- o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);
- 3) la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata in Rsa o Centro diurno; cambio d'uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o senza lavori)
 - 4) il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione le strutture:

1.2.4 : "Strutture sanitarie e sociosanitarie per anziani non autosufficienti e per soggetti affetti da demenza"
Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto 1.2.4. le RSA ed il Centro diurno non autosufficienti, di cui al RR 4 del 2019 e smi.

In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione l'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:

1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".

Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7, con allegata la documentazione ivi prevista.

La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale ai sensi della DGR n. 2037/2013 "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004".

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto:

7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;

8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:
a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;
b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o

supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;

10) la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture."

Ai sensi del RR 4 del 2019 (*Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti*) (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), all'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere requisiti di seguito indicati:

R.R. n. 4/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER LA RSA

R.R. n. 4/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 5.1 requisiti minimi strutturali per le RSA
- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA

R.R. n. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 7.1 requisiti specifici strutturali delle RSA
- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA
- 7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane
- 7.3.4 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento – nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo B per persone affette da demenza

Con pec trasmessa il 28/05/2021, acquisita al prot. n. AOO183/9158 del 07/06/2021 di questo Ente, il Comune di Taranto, a seguito dell'istanza formulata secondo il modello di domanda REA-5 allegato alla DGR 2153 del 25/11/2019 dal Sig. Salvatore Sibilla, in qualità di legale rappresentante della Fondazione Cittadella della Carità – PI 01051420733 - con sede in Taranto, Piazzale Mons. Motolese n.1, ha chiesto la verifica della compatibilità al fabbisogno regionale finalizzata **all'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una Rsa non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019 denominata "RSA l'Ulivo"** (già esistente ex RSA RR n. 3/2005 con attuale dotazione di n. 80 p.l.), **per ulteriori n. 30 posti letto di Rsa di mantenimento anziani di tipo A – RR n.4/2019 da realizzare nel Comune di Taranto, Piazzale Mons. Motolese n.1**

Tale richiesta rientra nel VIII bimestre di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n. 2037/2013.

All'istanza viene allegata la seguente documentazione:

- Prot. n. 0079925/2021 del 26/05/2021 Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una RSA o centro diurno per soggetti non autosufficienti già esistente o altra struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale (allegato REA 5 – singola - alla DGR 2153 del 2019);
- Nota del Comune di Taranto ad oggetto "Autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una RSA non autosufficienti (ex RSA RR n.3/2005) denominata RSA "L'ULIVO";
- Relazione ampliamento RSA "L'Ulivo";
- Elenco dei parametri di valutazione ai sensi della DGR n. 2037/2013;
- Documentazione fotografica;
- Dichiarazione sostitutiva, nella quale il Sig. Salvatore Sibilla, in qualità di legale rappresentante della Fondazione Cittadella della Carità dichiara "che la struttura possiede i requisiti generali,

minimi e specifici previsti dal RR n. 04/2019 s.m. e i. e che in caso di verifica di compatibilità positiva di autorizzazione si obbliga a realizzare e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui ai precedenti punti n. 2 e 3), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della DGR n. 2037/2013";

- Documento di identità del Sig. Salvatore Sibilla, in qualità di legale rappresentante della Fondazione Cittadella della Carità;
- Elaborato planimetrico del piano terra;
- Rep. n. 8157 Racc. n. 6392 Atto di permuta tra la Domus società cooperativa sociale e la Fondazione Cittadella della Carità in cui all'art.1 (parte seconda). Nel predetto atto si rappresenta che la Fondazione Cittadella della Carità acquisisca a titolo di permuta, il diritto di usufrutto su porzione di fabbricato identificata al catasto al fg 145 p.la 690 sub 2 per la durata di anni 18. Nello stesso atto all'art.2 le parti prevedono, altresì, la costituzione di una servitù di passaggio a carico dell'immobile distinto al fg 145 p.la 690 sub 5 e a favore dell'usufruttario. Inoltre, il contratto fa espresso riferimento alla realizzazione di hospice.;
- Nota prot. n. 85/P/2020 del 26/05/2021 della Fondazione Cittadella della Carità ad oggetto *"istanza di autorizzazione alla realizzazione per "Ampliamento" di una RSA non autosufficienti (ex RSA RR n. 3/2005) denominata RSA "L'ULIVO", nella quale il Sig. Salvatore Sibilla, in qualità di legale rappresentante della Fondazione Cittadella della Carità chiede "l'autorizzazione alla realizzazione per "Ampliamento" di una RSA non autosufficienti (ex RSA RR n.3/2005) denominata RSA "L'ULIVO" di un padiglione di n. 30 posti letto in conformità al RR 4/2019 s.m.e i. e in riguardo ai parametri indicati nella DGR n. 2037/2013, da realizzarsi nel comprensorio della Fondazione Cittadella della Carità sito in Taranto nel Piazzale Mons. Motolese n.4";*

Con DD n. 403 del 29/12/2021 avente ad oggetto *"Regolamento Regionali 21 gennaio 2019 n.4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio – Bimestri dal VI al X – Provincia di Taranto – Ricognizione posti residui"*, la Regione provvedeva ad **assegnare in via provvisoria n. 30 posti letto di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n. 4/2019 alla Rsa denominata "L'Ulivo" da realizzare nel Comune di Taranto nel Piazzale Mons. Motolese n. 1**, previa acquisizione di integrazione documentale in merito alle carenze riportate e rilevate nella scheda di valutazione trasmessa in allegato alla DD 403/2021.

Con nota prot. AOO183/0000068 del 04/01/2022 è stata notificata la DD 403/2021 al Comune di Taranto ed al legale rappresentante della Fondazione Cittadella della Carità, unitamente alla scheda di valutazione dei requisiti strutturali previsti dal RR 4/2019. Al contempo, è stato chiesto, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla predetta comunicazione:

- Al legale rappresentante della struttura di integrare le carenze rilevate e presenti nella scheda di valutazione, al fine di valutarne l'eventuale sanabilità;
- Al Comune di Taranto di inviare documentazione attestante la verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia.

Con pec del 21/01/2022, acquisita al prot. n. AOO183/979 del 24/01/2022 di questo Ente, la società Fondazione Cittadella della Carità ha trasmesso integrazioni e precisazioni in merito all'istanza presentata per l'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento nel Comune di Taranto, Piazzale Mons Motolese n. 1, allegando la seguente documentazione:

- Nota Sgo prot. n. AOO183/0000068 del 04/01/2022 ad oggetto *"Notifica DD 403 del 29/12/2021 – Trasmissione scheda di valutazione e richiesta di integrazione e precisazioni in merito all'istanza di autorizzazione alla realizzazione."*;
- Nota Prot. 14/P/2022 del 21/01/2022 della Fondazione Cittadella della Carità avente ad oggetto

“integrazione e precisazioni in merito ad istanza d’ampliamento presentata in data 28/05/2021 prot. AOO183/9158 del 07/06/2021 dalla scrivente Fondazione Cittadella della Carità, per l’autorizzazione alla realizzazione per ampliamento nel Comune di Taranto Piazzale Mons. Motolese, di una RSA di n. 30 posti letto di RSA di mantenimento di tipo A”;

- Allegato punto 1) ad oggetto *“Note a chiarimento relative al titolo legittimante”*, nella quale si evince che *“Nel caso in questione il titolo legittimante è il **diritto reale di usufrutto dell’immobile** avente ad oggetto il fabbricato sito in Taranto al Piazzale Motolese n.4, per una superficie di circa 1270 metri quadrati, identificato in catasto al foglio 145, p.IIa 690, sub.2. (...) Il diritto di usufrutto così come concesso dal proprietario è disciplinato sia nel citato contratto, come pure in base alle previsioni generali di cui all’art. 981 c.c.. Il prescritto diritto dell’usufruttuario non è soggetto ad alcuna limitazione, se non al rispetto della destinazione economica dell’immobile. Ed invero, le parti nel menzionare “l’attività di hospice” all’art. 2)” del citato atto notarile, hanno voluto evidentemente a mero titolo esemplificativo, e non limitativo, menzionare una delle tante e diverse facoltà concesse all’usufruttuario nell’ambito della possibile destinazione economica a cui adibire l’immobile, e dunque non già un limite all’utilizzo dell’immobile stesso. In definitiva la facoltà di richiedere l’autorizzazione per RSA, rientra nel più ampio diritto dell’usufruttuario di godere del bene nel rispetto della destinazione economica dello stesso, riconosciuto dall’art.981 c.c. (...) D’altra parte, salvo il caso di particolari ed espliciti divieti e/o limitazioni contenuti nell’atto costitutivo dell’usufrutto ed idonei essi stessi a determinare una particolare destinazione economica della cosa e salvo che specifiche limitazioni non siano imposte dalla particolare natura di essa, non v’è dubbio alcuno che il nudo proprietario non possa interferire nell’attività dell’usufruttuario circa l’uso o il godimento della cosa, né è richiesto il consenso dello stesso nudo proprietario per svolgere un’attività che rientra pur sempre nella destinazione economica del fabbricato in argomento (nel caso in esame l’attività sanitaria sopra descritta).”*
- Allegato punto 2) Elaborato planimetrico del piano terra;
- Allegato punto 2) Elaborato planimetrico del piano seminterrato;
- Allegato punto 3) Relazione ampliamento RSA “L’Ulivo”;
- Allegato punto 4) Elenco dei parametri di valutazione ai sensi della DGR n. 2037/2013;
- Allegato punto 5) Dichiarazione sostitutiva, nella quale il Sig. Salvatore Sibilla, in qualità di legale rappresentante della Fondazione Cittadella della Carità dichiara *“che la struttura possiede i requisiti generali, minimi e specifici previsti dal RR n. 04/2019 s.m. e i. e che in caso di verifica di compatibilità positiva di autorizzazione si obbliga a realizzare e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui ai precedenti punti n. 2 e 3), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi della DGR n. 2037/2013”;*
- Allegato punto 6) Nota prot. 15/P/2022 del 21/01/2022 della Fondazione Cittadella della Carità ad oggetto *“integrazione e precisazioni in merito ad istanza d’ampliamento presentata in data 28/05/2021 prot. AOO183/9158 del 07/06/2021 dalla scrivente Fondazione Cittadella della Carità, per l’autorizzazione alla realizzazione per ampliamento nel Comune di Taranto Piazzale Mons. Motolese, di una RSA di n. 30 posti letto di RSA di mantenimento di tipo A”*, nella quale il legale rappresentante sollecita il Comune di Taranto ad inviare attestazione sulla conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia;
- Passaporto n. YA4477643 del Sig. Salvatore Sibilla, in qualità di legale rappresentante della società.

Con nota prot. n. AOO183/0007094 del 16/05/2022, lo scrivente Servizio ha chiesto al Comune di Taranto, *“conformemente al dettato normativo di attestare, entro, e non oltre 3 giorni dalla presente, ai sensi dell’art. 7 comma 2 della L.R. n.9 del 2017, in maniera chiara ed univoca se l’intervento da realizzare nel Comune di Taranto, Piazzale Mons Motolese n. 1 per una RSA non autosufficienti denominata “L’Ulivo” di n. 30 pl è conforme alla normativa urbanistico-edilizia.”*

Con pec trasmessa in data 18/05/2022, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/7262 del 18/05/2022, il Dirigente dell'Urbanistica – Demanio Marittimo del Comune di Taranto, con nota prot. n. 0090877/2022 del 18/05/2022 avente ad oggetto *“Richiesta Conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia per un'istanza di ampliamento di una RSA di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n. 4/2019 (già esistente ex RSA RR n. 3/2005 con attuale dotazione di n. 80 p.l.) denominata “L'Ulivo”, per ulteriori n. 30 p.l. da realizzare nel Comune di Taranto, piazzale Mons. Motolese n.1.-RISCONTRO URBANISTICO”* rappresentava che *“Ad ogni buon conto, come già espresso in premessa, per potersi esprimere in maniera chiara ed univoca rispetto alla realizzabilità dell'intervento in oggetto, in ossequio a questo richiesto dall'art. 7, co. 2 della L.r. n. 9/2017, occorre conoscere nel dettaglio e con chiarezza:*

1. *La tipologia dell'intervento edilizio ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 380/2001 e di tutte le opere che si intendono eseguire;*
2. *Il soddisfacimento degli standard urbanistici previsti del D.M. n. 1444/1968, anche in considerazione delle volumetrie già realizzate e delle aree asservite alle stesse.”*

Con pec del 20/05/2022, acquisita al prot. n. AOO183/0007413 del 25/05/2022 di questo Ente, il Dirigente dell'Urbanistica – Demanio Marittimo del Comune di Taranto, con nota prot. n. 0092436/2022 del 20/05/2022, ha rappresentato che *“ (...) ad integrazione della nota protocollo n.0090877/2022 del 18.05.2022, successivamente alla trasmissione di ulteriore documentazione da parte della CITTADELLA DELLA CARITA' – Fondazione eretta in Ente Morale (...) ed acquisito il Certificato di Agibilità n. 160/2011 del 17.06.2011 del fabbricato oggetto di ampliamento, esprimendo **parere favorevole** circa la conformità urbanistica dell'intervento di ampliamento di cui all'istanza in oggetto”* .

Con pec del 20/05/2022, lo scrivente Servizio rappresentava al Comune di Taranto che *“nel riscontro del 20/05/2022 si attesta la sola conformità urbanistica e non anche la conformità EDILIZIA. Si ribadisce che la Legge prevede quale atto propedeutico che il Comune attesti, in maniera incontrovertibile, l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia (art 7 comma 2).Pertanto, si concede quale ulteriore ed improrogabile termine la data del 25/05/2022 per riscontrare la presente pec.”*

Con pec del 25/05/2022, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0007675 del 01/06/2022, il Dirigente dell'Urbanistica – Demanio Marittimo del Comune di Taranto con nota prot. n. 0095567/2022 del 25/05/2022 ha riscontrato la surriferita pec del 20/05/2022 dello scrivente Servizio, rappresentando che *“Considerato che la pratica pervenuta non riguarda esecuzione d'attività edilizie di cui all'art. 3 del DPR 380/01, questo ufficio non rileva motivi ostativi per quanto di competenza.”*

L'istanza de qua ricade nell'ipotesi di cui al punto 6 della DD 355/2020 *“6. Criteri di attribuzione dei posti nell'ipotesi di numero di posti disponibili uguale/superiore al numero di posti richiesti”*

Tenuto conto che :

- A seguito dell'istanza presentata dal legale rappresentante della Fondazione Cittadella della Carità, il Comune di Taranto ha chiesto la verifica della compatibilità al fabbisogno regionale finalizzata **all'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una Rsa non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019 denominata “RSA L'Ulivo”** (già esistente ex RSA RR n. 3/2005 con attuale dotazione di n. 80 p.l.), **per ulteriori n. 30 posti letto di Rsa di mantenimento anziani di tipo A – RR n.4/2019 da realizzare nel Comune di Taranto, Piazzale Mons. Motolese n.1;**
- il titolo di proprietà/diritto reale di godimento/altro titolo legittimante allegato all'istanza è **un atto di permuta tra la Domus società cooperativa sociale e la Fondazione Cittadella della Carità** in cui all'art.1 (parte seconda) si prevede che La Fondazione Cittadella della Carità acquisisca a titolo di permuta, il diritto reale di usufrutto su porzione di fabbricato identificata al catasto al fg 145 p.la 690 sub 2 sito in Taranto al Piazzale Motolese n.4. per la durata di anni 18. Nell'atto notarile all'art.2 si prevede la realizzazione dell'attività di *“hospice”*;
- il predetto diritto di usufrutto è disciplinato dal contratto a rogito del Notaio E. Leccese del 1.3.2019 Rep.n. 8157 Racc. n.6392, così come in base all'art. 981 c.c. che prevede *“L'usufruttario ha diritto di*

godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica. Egli può trarre della cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti in questo capo.” Pertanto, giova rammentare che il legale rappresentante della Fondazione Cittadella della Carità, in qualità di usufruttuario ha la facoltà di godere della cosa, facoltà che trova il suo limite nell’obbligo di conservare inalterata la destinazione economica della cosa medesima per svolgere un’attività che rientra pur sempre nella destinazione economica del fabbricato in argomento ovvero nel caso in esame di una RSA di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n. 4/2019.

Inoltre, dall’istruttoria eseguita e riportata nella DD 403/2021, si evince che la struttura (già esistente ex RSA n. 3/2005 con attuale dotazione di n. 80 p.l.) ha i requisiti previsti dal R.R. n. 4 del 2019 per ulteriori n. 30 posti letto di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019 e che la documentazione acquisita è completa della documentazione obbligatoria prevista ex lege.

Tanto considerato

Si propone di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Taranto in relazione all’istanza della società Fondazione Cittadella della Carità per **l’autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n. 4/2019 (già esistente ex RSA RR n. 3/2005 con attuale dotazione di n. 80 p.l.), da realizzare nel Comune di Taranto, piazzale Mons. Motolese n.1, per ulteriori n. 30 posti letto, denominata Rsa “L’Ulivo”;** e con la precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Fondazione Cittadella della Carità e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all’esercizio;
- iii. la società Fondazione Cittadella della Carità è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 28/05/2021 e dall’integrazione documentale del 21/01/2022, acquisita al prot. di queste Ente al n. AOO183/979 del 24/01/2022, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Taranto dell’autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società Fondazione Cittadella della Carità alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- v. per lo standard di personale riferito all’attività assistenziale di *n. 30 posti letto di RSA di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR 4/2019*, si rinvia all’ art. 7.3.3 del R.R. n. 4/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell’art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al

comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

D E T E R M I N A

di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Taranto in relazione all'istanza della società Fondazione Cittadella della Carità per **l'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n. 4/2019 (già esistente ex RSA RR n. 3/2005 con attuale dotazione di n. 80 p.l.), da realizzare nel Comune di Taranto, piazzale Mons. Motolese n.1, per ulteriori n. 30 posti letto, denominata Rsa "L'Ulivo";** e con la precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Fondazione Cittadella della Carità e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. la società Fondazione Cittadella della Carità è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 28/05/2021 e dall'integrazione documentale del 21/01/2022, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/979 del 24/01/2022, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Taranto dell'autorizzazione alla realizzazione

della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società Fondazione Cittadella della Carità alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;

- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di *n. 30 posti letto di RSA di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR 4/2019*, si rinvia all' art. 7.3.3 del R.R. n. 4/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

- di notificare il presente provvedimento:

- al Comune di Taranto (ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it);
- alla società Fondazione Cittadella della Carità, in persona del suo legale rappresentante (cittadella@cittadelladellacarita.it);

Il presente provvedimento:

- a) sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.13/1994;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 12 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
(Mauro Nicastro)